



LEGISLATURA N. XII

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLO' PIERINI, AI SENSI DEL COMMA 1, DELL'ARTICOLO 4, DELLA LEGGE 23.04.1981 N. 154 E DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Il 26 novembre 2025 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Gianluca Pasqui	- Presidente	X	
Giacomo Rossi	- Vicepresidente	X	
Enrico Piergallini	- Vicepresidente	X	
Marco Ausili	- Consigliere segretario	X	
Marta Ruggeri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Gianluca Pasqui** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLÒ PIERINI, AI SENSI DEL COMMA 1, DELL'ARTICOLO 4, DELLA LEGGE 23.04.1981 N. 154 E DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale; nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di contestare al consigliere regionale Nicolò Pierini la sussistenza della condizione di incompatibilità con la carica di Sindaco del Comune di Piandimeleto, ai sensi del comma 1, dell'articolo 4, della legge 23.04.1981, n. 154;
2. di incaricare il Segretario generale di comunicare all'interessato che, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione, può formulare le proprie controdeduzioni o provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità, ai sensi del



comma 5, dell'articolo 17 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche.

Il Presidente del Consiglio regionale
Gianluca Pasqui

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, art. 17;
- Legge 23.04.81, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), art. 4.

Motivazione

Si premette, anzitutto, che nella Regione Marche trova applicazione, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, la legge 23 aprile 1981, n.154, in quanto la Regione non si è dotata di una propria legge ai sensi dell'art. 122 della Costituzione.

Ai sensi del comma 1, dell'articolo 4, della predetta legge, la carica di sindaco è incompatibile con la carica di consigliere regionale.

Il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche disciplina la convalida delle elezioni e i procedimenti di contestazione delle ineleggibilità e incompatibilità. In particolare, l'articolo 17 attribuisce all'Ufficio di presidenza il compito di verificare, all'inizio di ogni legislatura, la condizione dei consiglieri eletti, accertando l'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ciascun consigliere proclamato eletto è tenuto, entro quindici giorni dalla proclamazione, a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di tali cause. Una volta acquisita tale documentazione, il comma 3 dispone che l'Ufficio di presidenza esamini le dichiarazioni, le istanze e gli eventuali ricorsi pervenuti e proponga all'Assemblea la convalida dell'elezione qualora non emergano cause ostative.

Nel caso di specie, l'istruttoria ha riguardato la posizione del consigliere Nicolò Pierini al quale, nella seduta del Consiglio regionale del 27.10.25, è stata affidata la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere, a seguito della temporanea sospensione dalle funzioni di consigliere dell'assessore Enrico Rossi.

Dagli accertamenti effettuati dagli uffici e dalla dichiarazione sostitutiva, prevista dal comma 2 del citato articolo 17, (acquisita agli atti con prot. n. 7503 del 27.10.25), è emerso che il consigliere Pierini ricopre a tutt'oggi la carica di sindaco del Comune di Piandimeleto. Tale situazione si configura come causa di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, che



richiede l'attivazione della procedura contenuta nel comma 5, dell'articolo 17 del Regolamento interno, con conseguente contestazione scritta al consigliere interessato e assegnazione allo stesso del termine di dieci giorni per le controdeduzioni o per la rimozione della causa.

Per quanto sopra, l'Ufficio di presidenza, nella seduta n. 5 del 26.11.25, con determinazione a verbale n. 37, ha deciso di procedere alla formale contestazione al consigliere Pierini della causa di incompatibilità sopra descritta, incaricando il Segretario generale di comunicare all'interessato che, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione, può formulare le proprie controdeduzioni o provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità, ai sensi del comma 5, dell'art. 17 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche. Ha, inoltre, demandato alla Segreteria generale l'immediata redazione della relativa deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2003, nonché gli adempimenti conseguenti.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articolo 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001 , n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 4 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi